

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinuncia al ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018

Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 - Rinuncia al ricorso per cassazione - Compensazione delle spese di lite - Necessità - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018